

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11/02/2020) 21-05-2020, n. 15625

STRANIERI

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASA Filippo - Presidente -
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere -
Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA;
nel procedimento a carico di:
A.M., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 08/07/2019 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dott. MARINELLI F., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ordinanza resa in data 8 luglio 2019 il Tribunale di Genova - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero tesa ad ottenere il ripristino dello stato detentivo di A.M., soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione (D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 16, comma 1) emesso in cognizione.

1.1 La disposizione di legge invocata dal P.M. richiedente è rappresentata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 9-bis.

Detta disposizione prevede il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario alla esecuzione del provvedimento di espulsione, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore.

2. Secondo il Tribunale, la ragione della mancata esecuzione del provvedimento di espulsione non può essere qualificata in termini di forza maggiore, essendo derivata da una erronea considerazione delle condizioni soggettive di A.M. (insussistenza dei requisiti, per assenza di documenti di identificazione) da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.

Si versa, dunque, in un errore su uno dei presupposti del provvedimento, commesso in cognizione, non rimediabile attraverso l'applicazione dell'art. 16, comma 9-bis, disposizione avente finalità del tutto diverse. Si tratterebbe, in altre parole, di una revoca non consentita del provvedimento di espulsione, posto che l'unica ipotesi tipica di revoca è quella del rientro illegale prima del termine, di cui al medesimo art. 16, comma 4.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il giudice della esecuzione, deducendo erronea applicazione di legge.

3.1 Nel ricorso si sostiene che, pur in presenza di una censurabilità del provvedimento emesso in cognizione, la disposizione invocata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 9-bis doveva applicarsi.

Ciò perchè se, da un lato, non può estendersi il perimetro legale della 'revoca' del provvedimento, prevista per il solo reingresso, la norma di cui al comma 9-bis appare funzionale a ricomprendere tutte quelle situazioni in cui, anche per circostanze emerse dopo la irrevocabilità della sentenza, vi sia necessità di svolgere accertamenti supplementari su nazionalità o identità del soggetto.

Inoltre si evidenzia che, ove non si facesse ricorso a tale disposizione, la sanzione sostitutiva della espulsione resterebbe di fatto ineseguibile.

4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

4.1 La sanzione sostitutiva della espulsione presuppone, per essere emessa, la previa verifica, in fatto e in diritto, della ricorrenza delle condizioni di legge.

E' dunque esatto affermare, così come ritenuto dal Tribunale di Genova, che lì dove venga emessa in assenza di uno dei presupposti soggettivi si versa in un errore di giudizio, emendabile attraverso la impugnazione della decisione.

Lì dove la decisione sia divenuta irrevocabile, la revoca del provvedimento è prevista dalla legge esclusivamente in presenza del fatto nuovo rappresentato dall'abusivo reingresso del soggetto espulso.

4.2 E' dunque corretta, secondo il Collegio, la interpretazione fornita dal Tribunale di Genova quanto al contenuto della previsione di legge di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 9-bis sia sotto il profilo sistematico (gli errori di giudizio vanno corretti attraverso l'impugnazione della decisione che li contiene) che sotto il profilo logico e letterale.

In tal senso, è evidente che l'avvenuto riferimento, da parte del legislatore, a cause di forza maggiore evoca ostacoli logistici sopravvenuti ed imprevedibili e non può estendersi a vizi della decisione, così

come la dimensione temporale del ripristino dello stato detentivo - per il tempo strettamente necessario alla esecuzione - colloca la disposizione in un ambito di marcata transitorietà, funzionale alla immediata risoluzione del problema logistico insorto.

Trattandosi di una disposizione di legge in tema di libertà personale non risultano consentite interpretazioni analogiche o estensive.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020